



Decreto Dirigenziale n. 88 del 10/08/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

ART. 26 DELLA L.R. 13/12/1985 N. 54 E SS. MM. ED II. - CAVA DI SABBIA E CALCARE SITA IN LOCALITA' PIANZANO DEL COMUNE DI AVELLA. IMPRESA ESTRATTIVA ANDREA CRISCI DEI F.LLI CRISCI S.A.S.. AMM.RE UNICO CARMINE CRISCI. ATTIVITA' ESTRATTIVA ESERCITATA SENZA AUTORIZZAZIONE IN DIFFORMITA' DEL PROGETTO AUTORIZZATO CON D.D. N. 31/2011- SOSPENSIONE LAVORI

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 31 del 02.03.2011 di questo Settore, l'Impresa estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s. veniva autorizzata, ai sensi dell' art. 24, comma 3, delle NN. di A. del P.R.A.E., alla prosecuzione dell'attività estrattiva con contestuale riqualificazione ambientale, della cava di sabbia e calcare sita alla località Pianzano del comune di Avella, distinta in catasto al foglio n. 21 particelle nn. 85, 86, 87, 88, 129, 147, 89, 90, 130, 146, 179, 180, 181, 182, 184, 109 e 110, per una superficie complessiva di mq 60.000 per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 15.03.2011.
- tecnici di questo Settore, in data 12.06.2012 e 18.06.2012, effettuavano appositi sopralluoghi presso la cava in argomento, i cui esiti sono riportati nella relazione rep. n. RI 977 del 20.06.2012, durante i quali veniva accertato:
 - *i capisaldi sono situati sulle particelle non autorizzate 148 e 241 del foglio di mappa n. 21 e non sulla particella autorizzata n. 184, così come asserito dalla ditta, giusta planimetria allegata alla nota trasmessa in data 07.06.2011, acquisita al prot. di questo Settore in pari data al n. 445782;*
 - *l'attività estrattiva è stata effettuata in difformità al progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato con D.D. n. 31 del 02.03.2011. Infatti risultano realizzati due gradoni, il primo sulle particelle nn. 148 e 241 e il secondo sulle particelle nn. 148, 241 e 191, tutte particelle non autorizzate;*
 - *inoltre, è in via di formazione un terzo gradone sulle particelle nn. 148, 241 e 191, sempre in difformità al progetto approvato.*
- con nota datata 20.06.2012 prot. n. 474870 questo Settore, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 ss.mm.ii., comunicava l'avvio del procedimento avente ad oggetto "Art. 26 e art. 28 comma 2 della L.R. 54/85: lavori di coltivazione in difformità del progetto autorizzato con D.D. n. 31 del 02/03/2011" nei confronti del sig. Carmine Crisci amm.re unico dell'Impresa estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s.;
- con nota datata 09.07.2012, acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 523905, il sig. Crisci Carmine, nella sua qualità, presentava memoria difensiva nella quale rappresentava quanto segue:
 - *.... il progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato con D.D. del 2 marzo 2011 è stato elaborato e redatto con riferimento allo stato dei luoghi risalente al periodo precedente al febbraio 2009, epoca di presentazione dell'istanza di prosecuzione di cui all'art. 1 comma 3 L. R. n. 14 del 6 giugno 2008. Tuttavia, nelle more del procedimento autorizzativo sfociato nel D.D. 31/2011 lo stato dei luoghi subiva una rilevante modificazione a causa dell'evento franoso dell'aprile del 2010, accertato anche da codesto Ufficio. La circostanza, che aveva registrato anche l'intervento dell'UTC di Avella nella persona dell'ing. Carlo Buono, costituì presupposto di apposito procedimento da parte di Codesto Ufficio che, all'esito di formale istruttoria, non adottò alcun provvedimento. Anzi, nella circostanza, l'Ufficio segnalò ulteriori potenziali fattori modificativi dello stato dei luoghi, individuati sulla medesima particella 111 del foglio di mappa n. 21, precisamente sul lato destro del fronte di cava, ove si notava un masso calcareo di notevole dimensione scollatosi con il reale pericolo di crollo.*

Appare, pertanto, chiaro che l'esigenza di raccordare l'accesso dalla part.IIa n. 111 del foglio di mappa n. 21 (interessata dal fenomeno franoso per una larghezza di circa 20/25 metri e dal pericolo del crollo) alla part.IIa 184 e prevenire il pericolo alle persone e alle cose coinvolte nell'attività coltivazione (anche alla luce del segnalato pericolo ad opera dell'Ufficio di crollo del masso calcareo di notevole dimensione) comportavano il posizionamento dei capisaldi con modalità atte a consentire l'accesso e la manovrabilità nei luoghi di lavori. Luoghi nei quali si esigeva ed esige la rigorosa osservanza delle disposizioni normative e regolamentari previste dal DPR n. 128/1959 e dal D lvo. 624/1996 nonché di quanto disposto dall'art. 86 delle N. d. A. del PRAE e in generale delle cautele atte a prevenire gli infortuni nell'accesso alle aree e ai luoghi di lavori. Prescrizioni che l'Ufficio richiama con rinvio all'art. 674 e successivi del DPR 128/59.

Da ciò consegue che il posizionamento dei capisaldi e l'esecuzione di lavori in aree contigue alle particelle autorizzate non costituisce deliberata volontà di inosservanza delle prescrizioni, ma necessità conseguente a fenomeni non riconducibili alla volontà dell'impresa.;

CONSIDERATO CHE:

- l'attività di escavazione, così come accertata durante i sopralluoghi del 12.06.2012 e 18.06.2012, i cui esiti sono riportati nella relazione rep. n. RI 977 del 20.06.2012, non risulta autorizzata ed è stata condotta in difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 31/2011;
- della stessa attività estrattiva risulta responsabile l'Impresa estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s., amministratore unico sig. Carmine Crisci, proprietaria anche dei suoli;
- l'attività estrattiva di cui sopra risulta effettuata in assenza di un apposito progetto di coltivazione, redatto da tecnici abilitati, e regolarmente autorizzato ai sensi degli artt. 77 e ss. delle NN. d. A. del P.R.A.E.;
- le osservazioni contenute nella memoria datata 09.07.2012 (rif. prot. Settore n. 523905/2012) presentate dalla ditta non contengono elementi o circostanze che consentono a questo Settore di rivalutare le evidenze riscontrate in sede di sopralluogo del 12.06.2012 e del 18.06.2012 (esecuzione di attività non autorizzata e in difformità rispetto al progetto approvato con D.D. n. 31/2011), atteso che le stesse tendono più a fornire una giustificazione agli abusi effettuati, peraltro confermati nelle memorie stesse; tali osservazioni, semmai, potranno essere oggetto di valutazione nella fase dell'istruttoria da compiersi a cura di questo Settore per l'esame del progetto di recupero ambientale che la ditta è, comunque, tenuta a presentare;

RITENUTO CHE:

- pertanto, ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 26 della L.R. 54/85 e ss. mm. ed ii.;
- corre l'obbligo dell'adozione dei necessari provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità ai sensi del D.P.R. n. 128/59, mediante la recinzione dell'area abusivamente scavata e la protezione dei cigli di scavo, la messa in opera di opportuni cartelli ammonitori del pericolo, nonché l'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento atto a garantire la privata e pubblica incolumità;

VISTO:

- il D.P.R. n. 128/59;
- la L. n. 689/81;
- la L.R. n. 13/83;
- la L.R. 54/85 e ss. mm. ed ii.;
- la L. 241/90 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n. 624/96;
- la Delibera di G.R. n. 1546 del 6.08.2004;
- la Delibera di G.R. n. 1904 del 22.10.2004;
- la Delibera di G.R. n. 1002 del 15.06.2007;
- le NN. di A. del P.R.A.E. approvate con Ord. Com. n. 11 del 7.06.2006 (BURC n. 27 del 19.06.2006) e n. 12 del 6.07.2006 (BURC n. 37 del 14.08.2006);
- la Nota del Settore Ricerca e valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 765031 del 16.09.2008;
- le Circolari del Coordinatore dell'A.G.C. n. 15 prot. nn. 644680 e 823671 rispettivamente del 22.07.2008 e 06.10.2008;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, geom. Vincenzo Preziosi, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente;

ORDINA

per i motivi innanzi indicati che si intendono qui integralmente riportati, all'Impresa estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s., nella persona dell'amministratore e rappresentante legale sig. Carmine Crisci, nato il 09.02.1971 a Baiano, quale impresa esecutrice e proprietaria dei suoli e al Direttore di cava dr. geol. Orazio Colucci ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii.,

1. la sospensione dell'attività autorizzata con D.D. n. 31/2011 e di quella non autorizzata riguardante l'area così come identificata nella relazione rep. n. RI 977 del 20.06.2012;

2. la recinzione dell'area, come sopra individuata, la protezione dei cigli di scavo, la messa in opera di opportuni cartelli ammonitori del pericolo, nonché l'adozione di ogni ulteriore provvedimento atto a garantire la pubblica e privata incolumità, entro e non oltre giorni 15 (gg. quindici) dall'avvenuta notifica del presente atto e con l'obbligo di comunicare al Settore scrivente l'inizio dei lavori per le dovute verifiche;
3. il recupero ambientale dei luoghi, da attuarsi secondo la normativa vigente sulla base di specifico progetto da presentare a questo Settore, per l'autorizzazione, entro giorni 60 (gg. sessanta) dalla notifica del presente provvedimento.

INFORMA

L'Impresa estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s., quale impresa esecutrice e proprietaria dei suoli, nella persona dell'amministratore e rappresentante legale sig. Carmine Crisci, nato il 09.02.1971 a Baiano, che con separato provvedimento si provvederà all'intimazione per il pagamento, ai sensi dell'art. 28 co. 2 della L.R. 54/85 e ss. mm. ii., della sanzione amministrativa per accertata attività di coltivazione in difformità dell'autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente Decreto viene inviato:

- in via telematica:
 - alla Segreteria di Giunta;
 - al Settore Stampa, Documentazione e BURC per la pubblicazione;
 - al Coordinatore dell'A.G.C. n. 15;
 - al Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali;
- in forma cartacea:
 - all'Ufficio Messi del Comune di Baiano per la notifica:
 - al sig. Crisci Carmine, quale amministratore e rappresentante legale dell'Impresa estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s., domiciliato per la carica presso la sede della società alla via Rossini n. 27;
 - dr. geol. Orazio Colucci, quale Direttore di cava, residente alla Via De Sanctis n. 8;
 - al Comune di Avella per conoscenza e la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - al Comando Carabinieri Stazione di Avella;
 - al Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale Avellino.

Il Dirigente del Settore
Dr. Geol. Giuseppe Travia